



CORTE DI APPELLO DI POTENZA
IL PRESIDENTE

- visto il ruolo dell'udienza del 19 marzo 2020, riguardante appelli e reclami in materia di separazioni e divorzi, nonché di *status* di minori, materie di competenza tabellare della sezione lavoro;

- letti gli artt. 1 e ss. del Decreto Legge 8 marzo 2020 n. 11, recante “misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID -19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”;

- osservato in particolare che l'art. 1 del D.L. dispone che a decorrere dal 8 marzo sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020, con le eccezioni di cui all'art. 2 co. 2 lett. g), tra le quali vi sono i procedimenti aventi a oggetto dichiarazioni di adottabilità e altri afferenti allo *status* di minori, nonché le cause aventi a oggetto obbligazioni alimentari derivanti da rapporti familiari o parafamiliari;

- dato atto che un primo gruppo di procedimenti di appello pendenti all'udienza in data 19.3.2020 vertenti su materie indubbiamente diverse da quelle prima citate, è stato già rinviato di ufficio con separato provvedimento, rientrando tra quelli *sospesi ex lege*;

- ritenuto che i restanti procedimenti ancora pendenti all'udienza 19.3.2011 -tranne uno – non rientrano “*nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona*”, tipologie che, data la natura eccezionale della norma, vanno interpretate in senso stretto;

- reputato, pertanto, che anch'esse vadano rinviate ex officio a data successiva al 22 marzo 2020;

- rilevato che all'udienza 19.3.2020 pende un appello proposto avverso ordinanza del Tribunale per i Minorenni di Potenza relativa a minore già allontanato di cui al procedimento **n. 327/19 Rg. App. ;**

WAZ

- dato atto del perdurare della grave emergenza epidemiologica da COVID - 19, che ha condotto le autorità amministrative competenti (ultimo dei quali, in ordine di tempo, il Governatore della Regione Basilicata con l'ordinanza n. 15 del 15/3/2020), ad adottare perentori divieti di movimento all'interno del territorio regionale, al fine di evitare il diffondersi del contagio;

- ritenuto che ciò sconsigli fortemente la comparizione personale di parti e difensori innanzi a questa Corte per la trattazione della causa predetta e la convocazione dei due giudici onorari minorili;

- reputato, a tal fine, di dover far ricorso a modalità di trattazione che contemperino le esigenze di tutela di situazioni soggettive connotate da urgenza con il dovere di tutelare i beni primari della salute pubblica e privata, così gravemente minacciati dall'emergenza epidemiologica senza precedenti in atto;

- osservato che, allo stato, la modalità di trattazione più idonea a contemperare le indicate esigenze di tutela sia quella prevista dall'art. 2 co. 2 lett. h) del D.L. n. 11/2020, ossia *“lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”*;

- opinato che tale modalità di trattazione , espressamente prevista soltanto a far data dal 23/3/2020, può essere anticipata in virtù del precipitare della più volte citata situazione epidemiologica verso stadi di gravità non immaginabili alla data di adozione del D.L. 8.3.2020 recante le misure eccezionali innanzi accennate, ma che, stante il tempo ristretto non è possibile effettuare una camera di consiglio a distanza tramite la c.d. “camera virtuale” da creare con il sistema MICROSOFT TEAMS, già in uso per le camere di consiglio della sezione civile, dovendo partecipare anche i due componenti privati del collegio sezione minorenni , che non possiedono un indirizzo di posta elettronica nel dominio giustizia;

- dato atto vieppiù del consenso manifestato dal difensore appellante avv. Ameriga Petrucci, contattata per via telefonica dal consigliere a latere, darà per via telematica la prova dell'avvenuta notifica contestuale del ricorso in appello e del decreto di fissazione in udienza in appello ;

P.Q.M.

DISPONE che i seguenti procedimenti fissati per l'udienza del 19/3/2020 siano rinviate di ufficio alle date di fianco a ciascuna indicate:

n. 335/2017 -rel. Sinisi- al 21/5/2020;

nn. 264/2019, 370/2019, 51/2019, 433/2019, 253/2019 -rel. Spagnuolo- al 19/11/2020;

nn. 309/2019, 324/2019, 603/2019, 668/2018, 193/2019, 367/2019, 354/2019 e 748/2019 -rel. Sabato- al 19/11/2020;


DISPONE altresì

che il **rinvio all'udienza 21.5.2020 ad ore 11,30** del procedimento **n. 327/2019 Rg. App. sez. min. -rel. Sinisi-** per la **decisione** e trattazione secondo le modalità previste dall'art. 2 co. 2 lett. h) D.L. n. 11/2020, previa prova della regolare notifica dell'atto di appello e del decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione in data 19.3.2020;

Manda la Cancelleria per l'urgente comunicazione del presente provvedimento a:

1. il sig. Procuratore Generale della Repubblica;
2. i difensori costituiti delle parti;
3. i sigg. Presidenti dei C.O.A di Potenza, Matera e Lagonegro;
4. i sigg. consiglieri della sezione lavoro.

Potenza, 17 marzo 2020


Il Presidente

dott. Rosa Patrizia SINISI

